
Ordinanza n. 203 del 13/10/2026

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REZZATO PER LA STAGIONE TERMICA 2026 /2027.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Verificato che il territorio del Comune di Rezzato è compreso nella zona climatica "E";

Vista la D.G.R. XI/3502 del 05/08/2020 *"Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020"* e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: *"In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili"*;

Vista la D.G.R. XII/2634 del 24/06/2024 con cui è stato statuito *"(...) di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e ribadita dalla D.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA (...)"*;

Preso atto che, il territorio del Comune di Rezzato è inserito nella "Zona climatica E" dell'art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell'anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Tenuto conto che le temperature registrate a Rezzato dalle stazioni metereologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

Dato atto che la previsione del posticipo di una settimana dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile

possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento

ORDINA

per i motivi di cui sopra, **il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:**

- 1. Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);**
- 2. per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1;
- k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare

stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

- l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto 1., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lett. j).

Rezzato, lì 13/10/2026

IL SINDACO
Luca Reboldi

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.